

## **Accesso dei cani nei parchi: consentito se osservate idonee modalità di custodia**

*Il TAR Puglia, con sentenza pubblicata il 16 marzo 2018, n. 359 (Reg. Ric. n. 98/2017; Reg. Prov. Coll. n. 359), accoglie il ricorso proposto da un cittadino del Comune di Trani e annulla l'ordinanza da questi impugnata, emanata dal Sindaco di Trani, ai sensi dell'art. 50, 5 comma, D.Lgs. n. 267 del 2000, che recava il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nel parco pubblico della Villa Comunale, tenuto conto della registrata scarsa igiene, dovuta all'incuria dei proprietari, i quali spesso lasciavano i cani senza guinzaglio e non ne raccoglievano le deiezioni.*

**T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., (ud. 28-02-2018) 16-03-2018, n. 359**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2017, proposto da:

N.P., rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Musci, con domicilio ex art. 25 c.p.a presso la Segreteria del TAR Puglia, Bari, in Bari, alla p.zza Massari n. 6/14;

contro

Comune di Trani, in persona del Sindaco l.r., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce n. 52;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 30 del 3/11/2016, 3552 del R.P.;

-di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi e derivati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1 - Con ricorso notificato il 4/1/2017 e depositato l'1/2/17, P.N. ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani ha disposto che l'accesso dei cani alla Villa Comunale è consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Tale misura il Sindaco ha imposto tenuto conto delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.

Il ricorrente deduce a sostegno del gravame:

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità della motivazione, in relazione all'assenza dei presupposti previsti dall'art. 50 TUEL;

2) violazione del d.P.R. n. 320/94, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione, tenuto conto della normativa statale e locale che disciplina le modalità di accesso dei cani ai luoghi pubblici;

3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, siccome il divieto indiscriminato di accesso alla Villa Comunale per i cani, benché tenuti al guinzaglio, determina anche un'eccessiva limitazione della libertà di circolazione delle persone.

2 - Il Comune di Trani ha resistito al ricorso.

3 - Rinunziata l'istanza cautelare, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4 - Il ricorso è fondato.

4.1 - Il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure extra ordinem.

Difetta, invero, una situazione attuale tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità: e ciò noto essendo che il potere di emanare ordinanze di cui all'art. 50, comma 5 D.Lgs. n. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette bensì l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, postulando, tuttavia, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione (al di là della ritenuta imprevedibilità della situazione). Come anticipato, infatti, l'ordinanza si fonda (soltanto) sulla registrata scarsa igiene della Villa, dovuta all'incuria dei proprietari dei cani, che soltanto un efficace servizio di vigilanza (evidentemente, allo stato, non approntato) potrebbe scongiurare.

4.2 - Ciò osservato in via principale quanto alla "forma" dell'atto adottato dall'A.C., quanto al suo contenuto il Collegio non ha ragione di discostarsi dal consolidato orientamento (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n. 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1752), secondo cui "l'ordinanza sindacale che

rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione".

Tali considerazioni non possono essere ritenute recessive per il solo fatto che l'atto gravato interdice l'accesso dei cani alla sola Villa Comunale, lasciando accessibili altre zone verdi cittadine, né in considerazione dell'eventuale temporanea impossibilità di approntare un efficace servizio di controllo e repressione delle violazioni.

4.3 - Infine, non giova alla difesa comunale invocare la temporaneità del divieto, anche considerato che - dopo oltre un anno dalla sua introduzione - lo stesso non risulta rimosso; d'altro canto, si palesano inefficaci le iniziative medio tempore intraprese per la realizzazione e regolamentazione di aree di sgambamento dei cani, avuto riguardo all'interesse di parte ricorrente (certamente meritevole di tutela), che è quello di accedere liberamente alla Villa Comunale, portando il proprio cane al guinzaglio.

5 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.

Condanna il Comune di Trani alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Viviana Lenzi, Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Referendario

